

Focus giurisprudenziale

A cura di *Lorenzo Maria Corvucci**

Trasformazione della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: da circostanza attenuante a reato autonomo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014

La giurisprudenza maggioritaria (Così Cass. Pen. Sez. VI sent. n. 14288 del 8 gennaio 2014; Cass. Pen. Sez. VI sent. n. 5143 del 16 gennaio 2014; Così la Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 11110. del 25 febbraio 2014; Così la Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 10514. del 28 febbraio 2014; Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 20225. del 24 aprile 2014) è concorde nell'affermare che la fattispecie prevista dall'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, a seguito delle modifiche ex art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), non costituisce più una circostanza attenuante, rappresentante l'ipotesi lieve di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti, ma una vera e propria ipotesi autonoma di reato. Pertanto, la disposizione non è stata implicitamente eliminata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 4^{bis} e 4^{ter} del D.L. n. 272 del 2005 (convertito poi in legge n. 49 del 2006). Tale sentenza determina invece una distinzione del trattamento sanzionatorio, che deve essere adesso improntato a seconda che la condotta incriminata riguardi le c.d. "droghe pesanti" o le "droghe leggere", tale da non risultare in contrasto con l'art. 3 Cost.

Altre pronunce della Corte di legittimità hanno precisato che la trasformazione della fattispecie prevista dall'art. 73, 5°c., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da circostanza attenuante ad ipotesi autonoma

di reato, non comporta alcuna modifica dei caratteri costitutivi del fatto di lieve entità, il quale quindi continua ad essere configurabile nelle ipotesi di offensività penale minima della condotta perpetrata. L'offensività può essere rilevata sia in base al dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma, ovvero mezzi, modalità di esecuzione, circostanze dell'azione. Di talchè, se uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resterà priva di incidenza sul giudizio (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 9892 del 28 gennaio 2014; Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 15020 del 29 gennaio 2014).

1. Sulla individuazione del termine di prescrizione del reato.

A seguito della riformulazione della "ipotesi lieve" di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti si ha quindi il superamento della pregressa configurazione circostanziale. Tale diversa impostazione normativa prevede adesso la concessione di un termine di prescrizione generalmente più favorevole per l'imputato. Pertanto, i reati previsti dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e commessi prima dell'entrata in vigore della Legge 5 dicembre 2005, n. 251, o per i quali entro tale data risulta emessa la sentenza di condanna in primo grado, si prescrivono nel termine ordinario di

* Avvocato, Foro di Bologna.

sei anni ed in quello massimo di anni sette e mesi sei, in caso di atti interruttivi. Il termine di prescrizione, in base alla regola stabilita dall'art. 157, c.1 c. p., dovrà infatti ora computarsi sulla base della pena edittale stabilita per la nuova fattispecie autonoma di reato. La Cassazione ha altresì spiegato che comunque il nuovo termine è applicabile retroattivamente, ove più favorevole al reo (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 14288 del 8 gennaio 2014; Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 23904 del 13 marzo 2014; Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 14994 del 26 marzo 2014; Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 22277 del 15 aprile 2014; Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 27624 del 29 maggio 2014).

2. Sulla individuazione della norma più favorevole.

Con la modifica in tena di stupefacenti, il regime sanzionatorio si rileva complessivamente più favorevole per il reo sia per le “droghe pesanti” sia per le “droghe leggere”, non consentendo un giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Non è consentito il bilanciamento con la ritenuta recidiva, ad esempio, e la Corte si ritroverà ad annullare la sentenza impugnata, potendo rilevare d'ufficio la modifica apportata dalla novella legislativa (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 6142 del 24 gennaio 2014; Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 11525 del 11 febbraio 2014; Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 27619 del 28 maggio 2014; Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 27955 del 12 giugno 2014).

Spetta comunque al giudice di merito, ai sensi dell'art. 2 c.p., il compito di individuare in concreto, comparando le diverse discipline sostanziali succedutesi nel tempo, la disposizione più favorevole all'imputato tra le diverse discipline sostanziali oggetto della prognosi, così da

determinare l'idoneo trattamento sanzionatorio da irrogare al reo (Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 23904 del 13 marzo 2014; Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 15048 del 14 marzo 2014; Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 27952 del 12 giugno 2014).

Saranno pertanto oggetto di valutazione, ai fini della individuazione della norma più favorevole, non solo le modificazioni che riguardano la pena, ma anche l'incidenza della novella sul termine di prescrizione del reato, qualora quest'ultimo, in seguito all'applicazione della disciplina sopravvenuta, risulti già maturato (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 14288 del 8 gennaio 2014).

3. Sulla rilevabilità d'ufficio della nullità sopravvenuta della sentenza impugnata determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Sono divergenti le posizioni ermeneutiche dedotte dalla Corte di legittimità sulla rilevabilità d'ufficio della nullità sopravvenuta della sentenza impugnata determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n.32 del 2014, la quale ha determinato la c.d. “reviviscenza” anche per le droghe leggere dell'originario trattamento sanzionatorio di cui al d.P.R. 309/1990, più favorevole in considerazione dei relativi limiti edittali.

Una prima impostazione interpretativa (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 13878 del 5 marzo 2014; Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 12727 del 6 marzo 2014; Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 16245 del 12 marzo 2014; Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 25216 del 15 maggio 2014; Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 22293 del 15 maggio 2014) propende per la rivelabilità d'ufficio della nullità della sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio in conseguenza della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale, a prescindere dall'ammissibilità stessa del ricorso,

quindi anche in caso di manifesta infondatezza del medesimo, e anche in assenza di specifico motivo di doglianza che vada ad investire il Giudice di legittimità.

Una seconda linea assunta dalla giurisprudenza (Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 24606 del 12 marzo 2014; Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 15157 del 20 marzo 2014; Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 14995 del 26 marzo 2014; Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 24638 del 6 maggio 2014) esclude, nel caso di pubblicazione della declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta prima o successivamente dell'impugnazione per ricorso per cassazione, la rilevabilità d'ufficio della nullità della sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione della pena, prevedendo, nel caso in cui la declaratoria di incostituzionalità sia antecedente all'impugnazione, che il ricorrente vada ad investire il Giudice di legittimità circa il controllo sul punto della motivazione relativo alla stessa determinazione della pena, oppure consentendo al ricorrente, nel caso in cui la declaratoria di illegittimità costituzionale sia intervenuta dopo il ricorso per cassazione, di giovarsene, sempre se i motivi originari del ricorso abbiano però demandato alla Corte quel controllo sulla determinazione della pena.

Circa la rilevabilità d'ufficio della nullità sopravvenuta della sentenza impugnata determinata da una modifica normativa che abbia inciso in maniera rilevante sui limiti edittali minimi e massimi, la III Sezione della Corte di Cassazione con sent. n. 27066 emessa il 30 aprile 2014, sulla questione relativa all'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto per il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha deciso nel senso che, in caso di inammissibilità del ricorso dovuta a manifesta infondatezza od a mancanza di specificità dei

motivi, non si consente l'applicazione dello "ius superveniens più favorevole".

Ad una diversa conclusione sono invece giunte due diverse pronunce degli ermellini (Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 27600 del 13 marzo 2014 e Sez. IV, sent. n. 28164 del 28 maggio 2014), le quali hanno sancito che nel giudizio di cassazione è invece ben rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta, qualora determinata da una modifica normativa incidente in maniera rilevante sui limiti sanzionatori edittali sia minimi che massimi, che si riveli più favorevole per l'imputato.

4. Sulla annullabilità delle sentenze di condanna irroganti la pena relativa alla fattispecie dichiarata incostituzionale.

Ai fini della rideterminazione della pena, deve essere annullata con rinvio la sentenza che sancisce la condanna per il reato di cui all'art.73, 5° c. del D.P.R. 309/1990 e che infligge una pena utilizzando quale riferimento il minimo edittale previsto dalla disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima. Ciò poiché si deve imporre l'applicazione della disciplina più favorevole prevista dal testo originario della disposizione, ora ripristinata a seguito dell'annullamento per incostituzionalità con la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Qualora la pena base sia stata determinata nel provvedimento impugnato in termini concretamente e evidentemente distanti dai limiti edittali minimi, il rinvio consente infatti di procedere con una nuova valutazione del fatto, nel confronto con i nuovi limiti edittali; valutazione invece non consentita, a parere della Cassazione, in sede di legittimità (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 14984 del 5 marzo 2014; Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 14293 del 20 marzo 2014; Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 14995 del 26 marzo 2014; Cass. Pen. Sez. IV, sent. n.

19267 del 2 aprile 2014; Cass. Pen. Sez. IV, sent. n.
22282 del 6 maggio 2014; Cass. Pen. Sez. IV, sent.

n. 21064 del 14 maggio 2014; Cass. Pen. Sez. III,
sent. n. 25176 del 21 maggio 2014).

In tema del fenomeno c.d. “ecomafia” la Cassazione si è espressa circa la sussistenza della possibilità del concorso tra il reato di associazione per delinquere e il reato previsto dall’art.260 del D. lgs 3 aprile 2006, n.152, che disciplina il traffico illecito di rifiuti, escludendo pertanto che tra le rispettive fattispecie sussista un rapporto di specialità. Il bene giuridico tutelato dalle due norme, secondo la posizione ermeneutica data con la sentenza num. 5773 del 17.01.2014 dalla III sez. penale della Corte di Cassazione, è diverso per le due fattispecie delittuose, trattandosi, in un caso, dell’ordine pubblico, nell’altro, dell’incolumità pubblica e della tutela dell’ambiente.

Ad ogni modo, ai fini del riconoscimento del concorso, è necessario il perfezionamento degli elementi costitutivi di entrambi i reati: non si ha quindi un’identità o sovrapposibilità di condotte tra le due fattispecie. L’art. 260 del D.lgs. n. 152 del 2006 richiede infatti un mero allestimento di mezzi e attività continuative organizzate nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti; l’art. 416 c.p. richiede invece *“un’attiva e stabile partecipazione a un sodalizio criminale per la realizzazione di un indeterminato programma criminoso”*, che presuppone pertanto la predisposizione di una organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e di mezzi, che sia quindi funzionale alla realizzazione di una serie indistinta e indeterminata di delitti, e che richiede altresì la consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili per il compimento di più azioni nel tempo per l’attuazione del programma criminoso comune prestabilito.

Viene quindi tracciato un distinguo rispetto alla

precedente impostazione interpretativa del delitto ex art. 260 del D. lgs 152/06, incentrata solo sul concetto di abitualità e non occasionalità delle condotte poste in essere tra più soggetti per conseguire un ingiusto profitto. Anche in quel caso si parlava di attività redditizia nell’illecita gestione di rifiuti, necessitante di un’organizzazione professionale di mezzi e capitali, seppur rudimentale, finalizzata alla gestione continuativa di cospicui quantitativi di rifiuti. Non era ancora emerso il dato distintivo delle condotte tra i due reati, ma si specificava che anche nelle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è necessaria una pluralità di azioni della stessa specie, rappresentando l’elemento costitutivo del fatto, alla quale corrisponde un’unica violazione di legge. Tale interpretazione sanciva esclusivamente che, effettuata la prognosi circa la continuità delle azioni in continuità temporale, il reato ex art. 260 D. Lgs 152/06 può dirsi perfezionato (Cass. pen Sez. III n. 44449 del 4 novembre 2013).

1. Responsabilità degli enti.

A seguito dell’introduzione, avvenuta il 16 agosto 2011, dei reati ambientali tra le fattispecie delittuose disciplinate dal decreto legislativo 231/2001, si estende la responsabilità penale agli enti e alle imprese per i fatti commessi da persone fisiche o da società sottoposte o dipendenti, nonché in caso di delega a terzi soggetti per il trattamento dei rifiuti e le singole attività che ne discendono. Recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato i limiti relativi all’estendibilità della responsabilità penale in materia di reati ambientali per i fatti commessi dal soggetto operante per nome di un ente oppure

dipendente di una impresa.

Secondo l'impostazione resa in sentenza n. 1716 del 15 gennaio 2015 della III sezione penale della Corte di Cassazione, il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, contemplato dall'art. 256, 1 c., D. Lgs 152/2006 è configurabile in capo al soggetto apicale dell'impresa, anche avuto riguardo ai casi di omissione di vigilanza sulle attività dei soggetti dipendenti che hanno materialmente realizzato il fatto penalmente rilevante (impostazione che conferma la sentenza n. 45932 del 15 novembre 2013, Cass. pen. Sez. III). Con la medesima recentissima pronuncia, si stabilisce che il reato di illecita gestione di rifiuti può essere ascritto a chiunque sia coinvolto, a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione dei rifiuti, o anche dei soli beni da cui originano i rifiuti, ampliando così il dettato normativo anche nei confronti dei *“soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti”* affermando così il generale *“principio di responsabilizzazione e cooperazione”* tra tutti i soggetti attivi nella produzione di rifiuti.

Tale questione era già stata affrontata indirettamente con la sentenza n. 13025 del 20 marzo 2014 della III sezione penale della Corte: in quell'occasione è stata confermata la responsabilità anche del produttore iniziale dei rifiuti che aveva consegnato tali rifiuti ad un altro soggetto che ne aveva effettuato il trattamento, anche se solo parziale. La responsabilità penale, hanno stabilito gli ermellini, permane per l'intero ciclo di trattamento, pertanto essa sussiste anche nel caso in cui i rifiuti siano trasferiti per il trattamento preliminare ad uno dei soggetti consegnatari. Ciò significa che in capo al soggetto delegante, che cede i propri rifiuti a terzi soggetti al fine dello smaltimento o del recupero o del trattamento, incombe il dovere di accertare, innanzitutto se i soggetti delegati siano muniti o

meno delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento del trattamento. In violazione di tale onere, il soggetto cedente i propri rifiuti risponderà del reato per illecita gestione di rifiuti, in concorso con tutti coloro che li hanno ricevuti e trattati in difetto della prescritta autorizzazione abilitativa, che costituisce titolo prescritto dalla norma indispensabile per accertare la liceità delle operazioni.

Sempre in relazione al requisito dei titoli abilitativi in tema di operazioni di raccolta e di trasporto di rifiuti speciali, il reato sussiste comunque anche in mancanza della qualità di imprenditore o in assenza di una organizzazione imprenditoriale. L'illecito è sempre da considerarsi quale reato non proprio, configurabile in capo a chiunque (Cass. Sez. III n. 42338 del 15 ottobre 2013).

La Cassazione ha recentissimamente affermato (sentenza n. 5933 del 10 febbraio 2015 Cass. pen. Sez. III) che il disposto dell'art. 256 vada così interpretato e applicato: l'ipotesi contravvenzionale, di cui al primo comma, riguarda le condotte non assolutamente occasionali; quella disciplinata dal comma secondo rileva anche nei casi di episodicità della condotta, che può integrare tale fattispecie anche se posta in essere di fatto o in via secondaria o indiretta rispetto all'esercizio di una attività che abbia ad oggetto operazioni diverse che richiedano un titolo abilitativo. Quindi, il reato è sempre configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, a prescindere dalla natura dell'attività svolta o della qualifica formale della stessa.

In tema di sussistenza di posizione qualificata o riconosciuta all'interno dell'attività d'impresa è la stessa III Sez. penale della Cassazione (con la sentenza n. 52773 del 19 dicembre 2014) ad aver stabilito che in materia di illecita gestione rifiuti, ex

art. 256, 2 c., D. Lgs n.152 del 2006, per “titolare di impresa o responsabile di ente”, così come sancito dalla norma, deve intendersi *“qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di fatto”*. Pertanto il reato può essere ascritto a chiunque operi all'interno di detta attività economica, indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell'attività medesima. Infine, l'impostazione interpretativa data finora dalla Suprema Corte (v. sent. n. 46237 del 2013, Cass. Pen. III Sez.) ha chiarito che *“una volta che sia provata la sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio della delega di funzioni in materia ambientale, la responsabilità penale del delegato non è in discussione (...) correttamente, quindi è stata ritenuta la rilevanza penale della delega di funzioni e, conseguentemente, la responsabilità dell'imputato, quale delegato all'ambiente per il reato di cui all'art. 256 D. Lvo n. 152/2006”*.

Infine, al fine di meglio delineare l'ambito applicativo del reato di gestione illecita di rifiuti da parte dell'impresa, la Cassazione si è espressa, con la sentenza n. 38676 del 23 settembre 2014, sulla nozione di luogo di produzione di rifiuti, rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo. Questo è da intendersi non solo quale luogo in cui i rifiuti sono materialmente prodotti, ma anche quello che viene a trovarsi nella generale disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi rifiuti sono depositati, sito che quindi sia funzionalmente o strategicamente ricollegabile al medesimo luogo di produzione.

2. Qualifica di rifiuto.

Al fine della corretta applicazione della disciplina in materia di illecita gestione di rifiuti, occorre precisare anche quando e come un rifiuto possa perdere la sua qualifica. La Cassazione ha stabilito (sent. n. n. 16423 del 15 aprile 2014 Cass. pen. III Sez.) che affinché un rifiuto cessi di essere tale è

sempre necessario che esso venga sottoposto a delle operazioni di recupero. Anche a seguito delle modifiche introdotte con il D.lgs. 205/2010, il presupposto dell'espletamento di attività di recupero è necessario per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Il grado di pericolosità di rifiuto prescinde invece dal riferimento alla sostanza in esso eventualmente contenuta. Il criterio stabilito dalla sentenza n.971 del 13 gennaio 2015 dalla Corte di legittimità stabilisce la regola generale secondo la quale nel caso in cui il rifiuto sia contrassegnato con un asterisco ed inserito nelle tabelle indicanti i rifiuti c.d. pericolosi, vige una presunzione assoluta di pericolosità; nel caso invece in cui i rifiuti contengano delle sostanze pericolose in essi, la pericolosità può essere stabilita solo previo accertamento circa il superamento dei limiti di percentuale stabiliti dalla disciplina in tema di reati ambientali.

3. Raccolta rifiuti.

Con la sentenza n. 47501 del 29 novembre 2013, la Cassazione si è soffermata sull'aspetto psicologico del reato al fine di distinguere le diverse fattispecie dell'abbandono di rifiuti, dell'illecita gestione di rifiuti e della discarica abusiva. E' la volontà stessa dell'agente con riguardo alla finale destinazione dei rifiuti a integrare uno dei suddetti reati rispetto ad un altro. Così, per la realizzazione dell'illecito di abbandono, la volontà è diretta al disfacimento e al totale disinteresse nei confronti della cosa; per l'integrazione delle due rimanenti fattispecie, la volontà deve essere diretta alla conservazione dei materiali, al fine di poter effettuare sugli stessi una attività successiva di riutilizzo o di smaltimento.

Sul concetto stesso di raccolta, criterio necessario per effettuare un distinguo tra le ipotesi disciplinate dal D.lgs 152/2006, l'ultima pronuncia

giurisprudenziale sul tema (sentenza n. 3204 del 23 gennaio 2015, Cass. pen. III Sez.) ha definito la stessa quale *“una delle attività concernenti il ciclo di gestione dei rifiuti, consistente nell’operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto, dovendosi ribadire quanto già affermato da questa Corte circa il fatto che la nozione normativa di raccolta dei rifiuti, secondo la definizione ora data dall’art. 183 lett. o) d.lgs. n. 152 del 2006 ampliata con l’espresso riferimento anche alla gestione dei centri di raccolta dei rifiuti, presenta natura complessa, comprensiva di ogni comportamento univoco ed idoneo a culminare nell’accorpamento e nel trasporto dei rifiuti stessi, risultando così estesa anche alla cernita ed alla preparazione dei materiali in vista del successivo prelevamento”*.

Sulla sola nozione di discarica è stato da ultimo stabilito (sent. n. 17289 del 18 aprile 2014 Cass. Pen. III sez.), in assorbimento della definizione offerta in ambito comunitario dalla Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, che è discarica qualunque area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo (art. 2, lett. g, d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36). Tale definizione, a parere di quella Corte, non prevede più, ai fini della rilevanza penale o comunque quale elemento essenziale del reato, la predisposizione necessaria di uomini e mezzi per la realizzazione o la gestione della discarica stessa. Essa si limita a descrivere la destinazione dell’area a luogo di smaltimento dei rifiuti senza individuare l’effettivo degrado che ne può derivare. Addirittura il degrado effettivo potrebbe essere anche assente nel caso in cui la discarica venga realizzata e gestita secondo la migliore tecnica possibile.

4. Trasporto illecito di rifiuti.

L’art. 256, c.1, D.Lgs 152/2006, prevede l’ipotesi del reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione. Secondo il parere della Corte di Cassazione (v. sent.

n.15617 del 4.4.2013), tale fattispecie ha natura di reato istantaneo, poiché per il suo perfezionamento è necessaria la realizzazione della singola condotta tipica. Basta quindi tale momento per l’integrazione del reato, essendo sufficiente una sola operazione di trasporto. Il reato non è quindi classificabile quale reato abituale e quindi è superfluo l’accertamento circa la natura continuativa dell’attività di trasporto posta in essere.

Per quanto concerne l’aspetto psicologico del reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione, incombe sul trasportatore verificare la sussistenza dell’autorizzazione prescritta dalla norma in capo al titolare dell’impianto dove il rifiuto trasportato è eventualmente destinato. Tale onere rientra infatti tra quei dati verificabili dal trasportatore con la normale diligenza, pertanto l’inosservanza di tale basilare regola di condotta ha rilevanza penale, e può essere oggetto di riscontro da parte del giudice di merito con adeguata valutazione degli elementi in fatto offerti al suo esame (Cass.pen. III sez. sent. n. 16209 del 9.4.2013).

Un’ulteriore precisazione compiuta dalla Cassazione (con sent. n. 1987 del 8.10.2014) in tema di trasporto di rifiuti, ha sancito che, in ogni caso, l’esibizione, la predisposizione e, in generale, l’utilizzo di un certificato che rechi false informazioni circa la composizione chimico-fisica dei rifiuti trasportati, indipendentemente dall’effettiva loro natura pericolosa o non pericolosa, integra sempre il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 c.p., anche a seguito della modifica dell’art. 258, comma 4 del D.lgs 152/2006 apportata dall’art.35 D. lgs. 205/2010.

Una recentissima pronuncia della Corte di legittimità (Cass. pen III sez. sent. n. 5935 del 10 febbraio 2015) si è espressa sul tema del sequestro delle cose pertinenti al reato in materia di trasporto

di rifiuti, con riferimento al veicolo stesso utilizzato per il trasporto illecito. In caso di sequestro che renda anche obbligatoria la confisca successiva, il terzo che intenda ottenere la restituzione delle cose sottoposte a sequestro, poiché proprietario o titolare di altro diritto reale sul mezzo di trasporto, dovrà provare non solo la regolare titolarità del diritto reale vantato, ma anche la estraneità a tutti gli effetti dal fatto - reato, oltre alla buona fede. Quest'ultima è provata solo se viene dimostrata l'assenza di eventuali condizioni che possano ascrivere al titolare del diritto un comportamento di negligenza dal quale sia ricollegabile la possibilità di avere usato il bene in modo illecito.

5. Abbandono di rifiuti.

L'art. 256 c. 2, D.Lgs. 152/2006 prevede, rispetto al precedente 1° comma, un distinta ipotesi di reato integrata dalla condotta di abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese e responsabili di enti. Si tratta, dunque, di reato proprio, laddove infatti implica che l'autore del fatto sia titolare di impresa mentre la condotta del primo comma può essere posta in essere da chiunque. La giurisprudenza, con riferimento al reato di abbandono di rifiuti, evidenzia che non sempre la posizione del proprietario o possessore dell'area può configurare ipotesi di reato in concorso laddove si è affermato che la semplice inerzia, conseguente all'abbandono da parte di terzi o la consapevolezza, da parte del proprietario del fondo, di tale condotta da altri posta in essere, non siano idonee a configurare il reato e ciò sul presupposto che una condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi del secondo comma dell'art. 40 cod. pen., ovvero sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento (tra le altre Sez. 3, n. 40528 del 10/06/2014, Cantoni, Rv. 260754; Sez. 3, n. 32158

del 01/07/2002, Ponzio, Rv. 222420). La giurisprudenza di legittimità si è trovata dunque ad analizzare il ruolo dell'appaltatore con riferimento alle attività di gestione dei rifiuti, al fine di distinguere obblighi e responsabilità del committente, precisando che nessuna fonte legale individua tali soggetti come gravati da un obbligo di garanzia in relazione all'interesse tutelato ed il correlato obbligo giuridico di impedire l'evento, ossia che l'appaltatore commetta il reato di abusiva gestione dei rifiuti, salvo nei casi di concorso nella commissione del reato. Principi da ultimo riaffermati da Cass. Sez. 3, n. 12971/15 depositata il 26/03/2015: *“Si è così osservato come il committente non abbia alcun potere giuridico di impedire l'evento del reato di abusiva gestione dei rifiuti commesso dall'appaltatore, poiché ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori nel suo interesse ai sensi dell'art. 1662 cod. civ., ad esempio verificando la conformità dei materiali utilizzati a quelli pattuiti o l'esecuzione delle opere a regola d'arte, ma non gli è consentito di interferire sullo svolgimento dei lavori a tutela degli interessi ambientali, salvo nei casi in cui questi coincidano col suo interesse contrattuale. Ha la facoltà di controllare la qualità dei materiali utilizzati per il riempimento del terreno, ma non il potere (e non certamente l'obbligo) di chiedere all'appaltatore se è abilitato allo smaltimento dei rifiuti, e tanto meno, di impedire all'appaltatore non autorizzato di smaltire i rifiuti che lui utilizza per lo svolgimento dell'appalto. Conclusioni analoghe sono state tratte nel caso in cui il committente dei lavori sia anche proprietario dell'area su cui i lavori sono eseguiti, poiché come tale egli non ha alcun potere giuridico specifico verso l'appaltatore, posto che i rapporti specifici sono regolati soltanto dal contratto di appalto (così, Sez. 3, n. 40618 del 22/9/2004, Bassi, cit.). Alla luce di tali condivisibili principi può, dunque, osservarsi che l'appaltatore, in ragione della natura del rapporto contrattuale, che lo vincola al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio*

rischio è, di regola, il produttore del rifiuto; su di lui gravano, quindi, i relativi oneri, pur potendosi verificare casi in cui, per la particolarità dell'obbligazione assunta o per la condotta del committente, concretatasi in ingerenza o controllo diretto sull'attività dell'appaltatore, detti oneri si estendono anche a tale ultimo soggetto. La verifica delle singole posizioni costituisce, peraltro, un accertamento in fatto demandato al giudice del merito..”.

6. Altre vicende.

In materia di emissioni industriali, la condotta di colui il quale, pur in possesso della autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.), violi le prescrizioni in essa contenute costituisce mero illecito amministrativo e risulta di fatto depenalizzata, sempre che attenga a violazioni diverse da quelle previste dai commi 3 e 4 dalla norma ex art. 29 *quattuordecies* del D.Lgs 152/2006.

Così ha stabilito la Cassazione penale, con sentenza num. 40532 del 11.06.2014, in seguito alle modifiche apportate dal D. Lgs 4.03.2014 n.46, che ha dato attuazione alla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

Recente giurisprudenza (Cass. pen. IV sez. sent. num.24619 del 27.05.2014) ha chiarito che, nei procedimenti penali che hanno ad oggetto i reati contro l'ambiente, non è solo il Ministro dell'Ambiente ad essere legittimato a costituirsi parte civile, spettando pienamente tale diritto altresì ai vari enti locali territoriali, qualora questi deducano di aver subito, per effetto della condotta illecita, un danno ulteriore e diverso da quello ambientale, che può anche avere natura non patrimoniale. Nel caso di specie, è stato riconosciuto anche il risarcimento ad un Comune e ad una Regione per il nocumento subito a titolo di danno all'immagine.

L'art. 279 del Codice dell'ambiente, che disciplina le modalità attraverso le quali i distributori degli impianti di distribuzione dei carburanti devono

essere gestiti, con la previsione di sistemi di recupero dei vapori di benzina che si producono durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli, quindi attraverso la previsione di requisiti di efficienza e di controllo periodico accompagnato da apposita documentazione, è stato oggetto di interpretazione da parte della Corte di legittimità, con la sentenza n. 8678 del 24.02.2014. Secondo gli ermellini, le condotte definite quali “inizio di installazione” e “esercizio” dalla succitata norma, qualora poste in essere e ascrivibili allo stesso soggetto, non costituiscono fatti separati e pluralità di violazioni, ma rappresentano momenti successivi di un'unica progressione criminosa, e conseguentemente la violazione e il reato devono considerarsi unici. Il reato, viene specificato, è consumato alternativamente, o attraverso il rilascio della autorizzazione, oppure con la cessazione dell'attività di esercizio dell'impianto. La prescrizione pertanto, non è correlata alla singola condotta, in quanto queste sono sempre valutate globalmente ed unicamente, in un'ottica di identità del disegno criminoso.

La giurisprudenza ha spesso rinvenuto nelle norme ex artt. 434 e 449 c.p. lo strumento per la repressione degli episodi di inquinamento più gravi e allarmanti sul piano sociale.

La riconducibilità alle norme del codice penale presuppone la realizzazione di un fatto che comporti non solo una lesione della tutela dell'ambiente, ma che determini una seria compromissione della sicurezza, della salute o di altri diritti che attengono alla nozione di pubblica incolumità.

Sul concetto di “disastro innominato”, la Cassazione ha stabilito (v. sent. n. 46189/11 del 13.12.2011, Cass. pen. II Sez., che richiama le precedenti sentt. n. 9418/08 del 29.02.2008, Cass.pen. III Sez., e n. 40330/06 del 7.12.2006,

Cass. pen. V Sez.) che l'imponente inquinamento di siti geografici, realizzata mediante l'accumulo sul territorio o lo sversamento in acqua di rifiuti pericolosi, è atta a configurare il "disastro innominato" allorché per la durata in termini temporali e per l'ampiezza in termini spaziali dell'attività di inquinamento, essa assuma connotati di eccezionale gravità, generando un concreto

pericolo per la salute di un numero indeterminato di persone. Pertanto non è necessario, secondo tale impostazione confermata anche da più parti in dottrina, che si verifichi un "macroevento", cioè un fatto tipico che di per sé si realizza e si manifesta in un arco di tempo ristretto e con il verificarsi di un evento di grande evidenza immediata (come ad es. il crollo, il naufragio, il deragliamento, etc.).